



# Comune di Pellizzano

Provincia di Trento

## Verbale di deliberazione n. **42/15** del **Consiglio Comunale**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1-BIS DEL T.U. DELLE LEGGI REGIONALI SULLA COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **VENTISEI** del mese di **AGOSTO**, alle ore **20.30** nella sala delle riunioni della Sede Municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

		Presenti	Assenti	
			giust.	ingiust.
COVA DENNIS	Sindaco	<b>X</b>		
AMBROSI ELISABETTA	Consigliere Comunale	<b>X</b>		
BONTEMPELLI GIULIA	Consigliere Comunale	<b>X</b>		
BORTOLAMEOLLI MATTEO	Consigliere Comunale	<b>X</b>		
DELL'EVA MASSIMILIANO	Consigliere Comunale	<b>X</b>		
PANGRAZZI ENNIO	Consigliere Comunale	<b>X</b>		
PEDERGNANA LORENZO	Consigliere Comunale	<b>X</b>		
STABLUM GIORDANO	Consigliere Comunale		<b>X</b>	
TOMASELLI FRANCESCA	Consigliere Comunale	<b>X</b>		
TOMASELLI MARCO	Consigliere Comunale	<b>X</b>		
ZALLA FRANCO	Consigliere Comunale	<b>X</b>		
ZANONI BRUNA	Consigliere Comunale	<b>X</b>		

Assiste il Segretario Comunale Signor dott. Gasperini Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Cova Dennis, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto **n. 14** dell'ordine del giorno.

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1-BIS DEL T.U. DELLE LEGGI REGIONALI SULLA COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.</b>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Relazione:*

- *con deliberazione consiliare n. 41/14 dd. 05.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo Statuto comunale di Pellizzano contenente le previsioni di cui alla L.R. 02.05.2013 n. 3, documento pubblicato ai sensi di legge sul BUR n. 46/I-II supplemento n. 1 del 18.11.2014;*
- *si evidenzia come con l'approvazione della L.R. 02.05.2013 n. 3 recante "Modifica delle leggi regionali 30 novembre 1994, n. 3 "Elezioni dirette del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1" e successive modificazioni e della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1 "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni", nonché "disposizioni in materia di trasparenza", è stato modificato il sistema elettorale dei comuni ed in particolare, l'art. 2 comma 1 che modifica il comma 1 dell'art. 12 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1 che, intervenendo sull'art. 2 della L.R. 30.11.1994 n. 3, ora così dispone per i comuni con un numero di abitanti inferiore alle 1.000 unità: "La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a 2 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti;*
- *in tempi a noi più recenti, per effetto della L.R. 09.12.2014 n. 11, è stato nuovamente riscritto l'art. 3 del T.U. inserendo un comma 1-bis che così recita:*  
*"Lo Statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsti dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.*
- *nella circolare 2/EL/2015 della Regione viene precisato poi che nel caso si voglia aumentare di una unità la composizione numerica dell'esecutivo è necessario adeguare nuovamente lo statuto comunale.*
- *viene conseguentemente proposto di fare propria, approvandola, la proposta di variazione del numero degli Assessori facenti parte la Giunta Comunale di Pellizzano, come disciplinata all'articolo 22, portandola a 4 (quattro) componenti comunque in invarianza di costi, vero che ciò favorirà la partecipazione, assicurerà una maggiore operatività dell'organo di governo garantendo una più appropriata distribuzione delle materie assegnate in delega e ciò in ragione della possibilità di coinvolgere soggetti con professionalità ed esperienze più significative e diverse possibili.*

*Tutto ciò premesso si conviene di modificare l'art. 15 – GIUNTA COMUNALE:*

*1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e n. 3 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi Per effetto dell'art. 3 comma 1 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, l'indennità mensile di carica spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 dell'art. 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L e s.m. e le indennità mensili dei singoli Assessori sono pertanto ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.*

*2. Omissis*

*3. Omissis*

*4. Omissis*

*5. Omissis*

*La Giunta è costituita validamente con **tre** componenti, fino alla sostituzione, la giunta continua ad operare purchè il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza computare il Sindaco.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il documento proposto dalla Segreteria comunale che, nel ricalcare le considerazioni di cui in premessa, può essere fatto proprio;

Visto l'art. 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L, che prevede che lo statuto comunale:

- è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi;
- entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del comune;
- Copia dello statuto è inviata alla giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, ed al commissario del governo competente;
- L'ufficio della giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni") e la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3, espressi per alzata di mano, su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la modifica all'articolo 22 dello Statuto comunale di Pellizzano, nel testo in appresso e fermo restando:

Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e n. 3 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi Per effetto dell'art. 3 comma 1 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, l'indennità mensile di carica spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 dell'art. 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L e s.m. e le indennità mensili dei singoli Assessori sono pertanto ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

2. Omissis

3. Omissis

4. Omissis

5. Omissis

La Giunta è costituita validamente con **tre** componenti, fino alla sostituzione, la giunta continua ad operare purchè il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza computare il Sindaco.

2. Di disporre la pubblicazione dello Statuto comunale modificato, nel testo coordinato allegato, all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Di dare atto che il nuovo Statuto comunale entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune, data dalla quale cesserà di produrre effetti quello vigente.
4. Di inviare copia della presente deliberazione, dopo la sua entrata in vigore, alla Giunta Regionale ed al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
  - che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, 1° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

#### **PARERI OBBLIGATORI**

(ART. 56 DELLA L.R. 04.01.1993 N. 1, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 16 COMMA 6 DELLA L.R. 23.10.1998 N. 10 E ART. 81 COMMA 1 D.P.REG. 01.02.2005 N. 3/L)

#### **PARERE TECNICO - AMMINISTRATIVO**

In relazione al disposto di cui all'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.  
Pellizzano, 26.08.2015

Il Segretario comunale  
Dott. Alberto Gasperini

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Cova Dennis

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Gasperini dott. Alberto

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **27/08/2015** al giorno **06/09/2015**.

Pellizzano, lì 27/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Gasperini dott. Alberto

---

### **CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **07 settembre 2015** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Gasperini dott. Alberto

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pellizzano, lì 27/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gasperini dott. Alberto

---

## PREAMBOLO

### **CENNI STORICI**

Nella nostra terra (come in altre) nei primissimi secoli del corrente millennio, si rivela e sviluppa un nuovo aspetto della vita medievale che vede superata la sovrapposizione semplice e violenta, per sostituirla con una nuova fusione di coesistenza pacifica nelle antiche "Pievi".

I principi evangelici della fraternità, della comprensione e della reciproca tolleranza avevano dunque fatto sorgere un nuovo sentimento di vita in comune. Da questo nuovo modo di sentire, sorsero i comuni come li intendiamo anche oggi.

E in questi comuni antichi, come nel resto del Principato Tridentino, le popolazioni sono vissute per secoli regolandosi da sè, con propri Statuti (Regole) con autorità elettive che erano i capi comune, aiutati da consoli (provveditori) e da sindaci (controllori). I comuni vissero così per secoli, sotto le norme di propri Statuti, votati e modificati in libere e pubbliche assemblee, con libere elezioni delle autorità locali, pregni dell'antico sentimento delle libertà locali.

Il più antico documento in cui per la prima volta vengono menzionati i Comuni di Pellizzano, Termenago e Castello, risale al 1203.

Rimasero comuni autonomi per un arco vasto di anni sotto la vigilanza dei propri Statuti fino al 1929, quando furono uniti al Comune di Ossana con R.D. 27 luglio 1928, n.ro 1929. Nel 1954, con L.R. 22 giugno 1954, n.ro 12, venne istituito il Comune di Pellizzano, costituito dalle tre frazioni di Pellizzano, Termenago e Castello.

### **DATI TERRITORIALI**

Superficie: 3995 ha di cui 3297 ha di bosco, 279 ha di superficie agricola, 39 ha di abitato e 1280 ha di terreno improduttivo.

Altitudine minima m. 925 sopra il livello del mare -- altitudine massima 2800 sopra il livello del mare.

#### Popolazione:

Fino anno 1951	1024 abitanti
Censimento 1961	1012 abitanti
Censimento 1971	889 abitanti
Censimento 1981	834 abitanti
Censimento 1991	826 abitanti
Censimento 2001	795 abitanti
Censimento 2011	811 abitanti

### **STEMMA COMUNALE**

Descrizione: Colori dello stemma dal basso in alto: verde bianco e rosso con finiture dorate. Racchiusi nello scudo, in alto, da sinistra a destra i 3 campanili di Pellizzano, Termenago e Castello; in basso, sullo sfondo verde, lo stemma della famiglia Canacci costituito da una cornice di fronde, 3 stelle, un giglio e un cane rampante su sfondo blu.

Simbologia: i 3 campanili rappresentano i 3 nuclei abitati e la loro tradizione cristiana. Lo stemma racchiuso in basso rappresenta un'antica famiglia, ora estinta, vissuta dal 1500 al

1700 di tradizioni altamente civiche benefattrice del Comune.

Cronistoria del conferimento: delibera del consiglio comunale del 4 giugno 1969 n.ro 16, delibera regionale del 14 novembre 1969, n.ro 2661, D.P.G.R. 18.11.1969 n.ro 3293/A, pubblicato sul Bollettino Regionale del 23 giugno 1970, n.ro 26.

## **SEDE MUNICIPALE**

L'edificio adibito a sede municipale, sito tra piazza S. Maria ed il parco giochi nel centro storico di Pellizzano, è uno dei più antichi del paese, se non addirittura il più antico. Ha un volume totale di mc. 3867 e si sviluppa su quattro piani. Di esso esiste memoria scritta su pergamena, redatta dal notaio Matteo Brosinelli, risalente agli inizi del 1600.

Dal documento accennato si deduce che l'edificio apparteneva allora ad una delle più prestigiose ed autorevoli famiglie di Pellizzano: la nobile famiglia Guarischetti, nominata anche in un documento del 13 giugno 1559 stipulato tra il nobile Cristoforo, signore del Castello di Ossana e "Petro guarascheto syndaco".

Estinto il casato Guarischetti, subentrò nello storico edificio l'altra nobile famiglia Gallina, che al pian terreno esercitò per lunghissimi anni la preziosa attività di farmacia, unica nell'alta Val di Sole fino all'ultimo dopoguerra, quando venne trasferita sulla strada statale.

La struttura dell'edificio, la facciata con le belle bifore, il cortile, il muro circostante nobilmente merlato alla sommità, l'arco d'ingresso al medesimo, tutto è testimonianza di una casata gentilizia, oltre che di un periodo storico della vita del paese assai rilevante per la sua peculiarità sia sotto l'aspetto sociale come politico.

## **TITOLO I - PRINCIPI**

Art. 1 Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore

Art. 2 Principi ispiratori e obiettivi programmatici

“I Principi costituiscono più che una necessità giuridica, un’enunciazione delle peculiarità locali, nella linea di confermare come l’autonomia statutaria si presti ad essere conformata, nell’ambito dell’ordinamento, alle esigenze delle singole Amministrazioni, intese non come Amministrazioni di governo ma come Comunità”.

## **TITOLO II – PARTECIPAZIONE**

Art. 3 Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:

- a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
- b) giovani minorenni e persone con oltre sessantacinque anni d’età;
- c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all’attività dell’Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 4 Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell’iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

## **CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE**

### **Art. 5 Richieste di informazioni, petizioni e proposte**

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, tutti i cittadini residenti , possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;

b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno (cinquanta) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;

c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno (cinquanta) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro (sessanta) giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al sindaco che iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate ne è data comunicazione motivata al proponente.

## **CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE**

### **Art. 6 Consultazione popolare**

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei Consiglieri o di almeno 50 (cinquanta) cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

#### Art. 7 Consulte, Comitati e Conferenze

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente costituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:

- a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
- b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
- c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità.

3. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

### CAPO III – REFERENDUM

#### Art. 8 Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum quale strumento di diretta partecipazione popolare alle sue scelte politico-amministrative finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza

2. Possono essere richiesti referendum consultivi, propositivi in relazione ai problemi e materie di competenza locale

3. Il referendum può essere richiesto:

a) attraverso un Comitato promotore costituito da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, .

b) dai 2/3 del consiglio comunale quando l'iniziativa è propria o della Giunta

4. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale

che agli stessi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.

5. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

6. In particolari Referendum consultivi o propositivi riguardanti problematiche di interesse giovanile possono partecipare tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data della votazione.

7. I risultati del referendum sono vincolanti per l'amministrazione comunale che è tenuta ad adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti sempre che la partecipazione degli aventi diritto al voto superi il 40% e la proposta ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi.

#### Art. 9 Esclusioni

1. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

2. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale ;

f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;

h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

## Art. 10 Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum assieme alle sottoscrizioni necessarie di cui all'art 8 comma 3, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri ivi assegnati), nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti in discipline giuridiche o in discipline economico finanziarie uno dei quali nominato dalla minoranza.

2. Il Comitato dei Garanti nomina al proprio interno il Presidente e entro 60 giorni valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi sessanta giorni.

## **TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI**

### **CAPO I - ORGANI DI GOVERNO**

#### **SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE**

## Art. 11 Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di "Pellizzano" o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;)

b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 150.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei

corrispondenti progetti definitivi; gli esecutivi quando il Consiglio non si è pronunciato né sul preliminare né sul definitivo;

c) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico ove non spettanti ad altri enti

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

5. Il consiglio Comunale, nell'esercizio della sua funzione di controllo, vigila affinché vengano realizzati gli obiettivi attinenti all'imparzialità, alla trasparenza, al contatto diretto con i cittadini, all'efficienza, all'economicità ed alla correttezza della amministrazione ed adotta i relativi e necessari provvedimenti.

#### Art. 12 Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco neo eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

4. Le modalità ed i termini per la convocazione nonché la validità delle sedute e delle votazioni è disciplinata dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.

#### Art. 13 Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore alla durata della legislatura.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Periodicamente e comunque in occasione dell'approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario precedente, il Consigliere incaricato deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

### SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

#### Art. 14 Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano

attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri organi.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

#### Art. 15 Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n 3 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi. Per effetto dell'art. 3 comma 1 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 l'indennità mensile di carica spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 dell'art. 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L e s.m. e le indennità mensili dei singoli Assessori sono pertanto ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 1 ( uno), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore ed in possesso di specifiche competenze. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto .

3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva alle elezioni .

4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva da convocare entro 30 giorni.

5. In caso di revoca dell'incarico, di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

La Giunta è costituita validamente con **tre** componenti fino alla sostituzione, la giunta continua ad operare purchè il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza computare il Sindaco.

#### Art. 16 (Consigliere delegato)

1. Il Sindaco può nominare fino a 3 (tre) Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie o progetti particolari. Tali compiti sono conferiti con deleghe speciali definito che non possono avere la durata superiore ad un anno . La nomina è ratificata d al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

#### Art. 17 Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

### SEZIONE III - IL SINDACO

#### Art. 18 Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

### CAPO II - ALTRI ORGANI

#### Art. 19 Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

## Art. 20 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.

Un gruppo per essere validamente costituito deve essere composto da almeno 2 (due) Consiglieri

2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento interno del Consiglio Comunale .

3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo.

## Art. 21 Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per (tre) sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

## Art. 22 Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti

previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntaale.

### CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

#### Art. 23 Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

3. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

### TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

#### Art. 24 Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in

rappresentanza delle minoranze politiche. (art. 12 TULLROC, comma 6: votazione avviene con voto limitato)

2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

3. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 22 comma 3 e comma 2 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo un'adeguata rappresentanza ad ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

#### Art. 25 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

### **TITOLO V – GARANZIE**

#### Art. 26 (Opposizioni e ricorsi)

Sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta nonché sulle determinazioni dei Responsabili dei servizi sono ammessi i ricorsi stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare :

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello

stesso;

d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";

b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;

c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;

d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;

e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

## **CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO**

### **Art. 27 Il Difensore civico**

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

3. Le funzioni di difensore civico vengono esercitate mediante affidamento in convenzione al difensore civico provinciale.

#### Art. 28

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

### **TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

(per i Comuni di dimensione inferiore ai 10.000 abitanti)

#### Art. 29 Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

#### Art. 30 Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 32 e 33 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

#### Art. 31 Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 30 comma 3;
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 30 commi 1 e 3;
- c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
- d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

3. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

#### Art. 32 Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

- a) rilasciare le autorizzazioni;
- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi ed i contratti;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;

e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori, al segretario comunale o ad altri funzionari preposti alle strutture organizzative dell'ente, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

### Art.33 Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto e nei limiti delle funzioni non già attribuite ai funzionari dell'ente ai sensi dell'art. 30 del presente statuto:

a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;

b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;

c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;

d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;

e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;

f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;

g) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;

h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

### Art.34 Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 30 commi 1 e 2:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i

verbali apponendovi la propria firma;

b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;

d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;

e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

#### Art. 35 Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

#### Art. 36 Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

### **TITOLO VII - ATTIVITA'**

#### **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

##### Art. 37 Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità. (proporzionalità significa che la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio dei compiti attribuitigli dalla legge, è tenuta ad adottare la soluzione idonea e necessaria, comportante il minor sacrificio possibile per le posizioni dei privati coinvolti.)
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e

pubblicità.

3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

#### Art. 38 Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

#### Art. 39 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo informatizzato e all'albo comunale .

#### Art. 40 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dal relativo Regolamento sul diritto di accesso agli atti si fa riferimento alla normativa vigente.

### CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

#### Art. 41 I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

La bozza di Regolamento prima della sua adozione consigliare è depositata in libera visione presso gli Uffici comunali a disposizione di chiunque voglia prenderne conoscenza e proporre osservazioni o modifiche.

#### Art. 42 Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

#### Art. 43 Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

### **CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

#### Art. 44 Procedimento amministrativo

I procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive di persone o gruppi sono disciplinati dalla legge provinciale e dal regolamento del procedimento.

In particolare, il procedimento amministrativo è regolato dai seguenti principi:

a) l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine generale di novanta giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dalla legge o dal regolamento sul procedimento;

b) l'Amministrazione non può gravare o ritardare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze adeguatamente accertate e comunicate all'interessato, salvo che vi sia il consenso dello stesso;

c) l'Amministrazione non può rigettare l'istanza per la mancanza di documentazione o per irregolarità formali, ma dovrà richiedere l'integrazione o la regolarizzazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza stessa. Il termine è sospeso dalla data di invio della richiesta e fino a pervenuta risposta. Non può essere effettuata più di una sospensione dei termini;

d) tutti gli atti amministrativi esclusi quelli a contenuto normativo e a contenuto generale sono motivati in fatto e in diritto;

e) ogni procedimento è curato da un funzionario responsabile ed individuabile a norma delle

vigenti disposizioni;

f) viene garantito all'interessato il diritto di essere informato dell'avvio del procedimento o dello stato dello stesso, il diritto di accesso nonché il diritto di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha il dovere di valutare ove pertinenti all'oggetto del procedimento; possono partecipare ai procedimenti amministrativi i portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio;

g) l'azione amministrativa si ispira al principio della semplificazione degli adempimenti burocratici.

#### Art. 45 Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

#### Art. 46 Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento :

a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;

b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;

c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

### **CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI**

#### Art. 47 Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in

particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

## **TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA**

### Art. 48

1. Il Sindaco neo eletto, entro (45) giorni dalla sua proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.

2. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.

3. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.

4. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

5. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

### Art. 49 Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;

b) il bilancio di previsione pluriennale;

c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:

a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, (economico e patrimoniale) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;

b) (evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;

c) valutando l'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata).

4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere

approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

#### Art. 50 Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

#### Art. 51 La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

#### Art. 52 Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

#### Art. 53 Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.

2. Il Sindaco può invitare e richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;

3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

## **TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI**

### Art. 54 Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.

4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

### Art. 55 Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;

b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

## **TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### Art. 56 Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

4. (Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione).

### Art. 57 Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 15 comma 1 e 26 comma 3, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza quantificato nella somma di euro 40,00 (massimo 51,65), comunali (analogo al previgente).

### Art. 58 Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al (Consiglio delle Autonomie Locali) ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.